



OGGETTO: Dhitech Distretto Tecnologico High Tech S.c.r.l.: proposta di trasformazione in Fondazione di Partecipazione. Determinazioni.

IL RETTORE

VISTA la deliberazione n. 7 del 23 gennaio 2024 con la quale il Senato Accademico ha disposto di:

Art. 1 Esprimere parere non favorevole all'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 10.2 del vigente Statuto della Società consortile a responsabilità limitata denominata "Distretto tecnologico High Tech" DHITECH sulla partecipazione detenuta del Socio INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Art. 2 Esprimere parere favorevole alla trasformazione del Dhitech, Distretto Tecnologico High Tech S.c.r.l. in Fondazione di partecipazione dalla seguente denominazione "Fondazione di partecipazione DHITECH - Distretto Tecnologico HIGH-TECH" - enunciabile in forma abbreviata "Fondazione Dhitech".

Art. 3 Esprimere parere favorevole alla relativa bozza di statuto (All.1).

Art. 4 Autorizzare il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, ogni eventuale ulteriore determinazione necessaria alla costituzione della Fondazione di cui all'art. 2.

Art. 5 Invitare il Rettore a sostenere, ove possibile, la designazione di un componente dell'Organo di controllo, riservata all'Università del Salento.

VISTA la deliberazione n. 10 del 29 gennaio 2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto di:

Art.1 Non esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 10.2 del vigente Statuto della Società consortile a responsabilità limitata denominata "Distretto tecnologico High Tech" DHITECH, sulla partecipazione detenuta del Socio INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

Art.2 Approvare la trasformazione del Dhitech, Distretto Tecnologico High Tech S.c.r.l. in Fondazione di partecipazione dalla seguente denominazione "Fondazione di partecipazione DHITECH - Distretto Tecnologico HIGH-TECH" - enunciabile in forma abbreviata "Fondazione Dhitech";

Art.3 Approvare la relativa bozza di statuto emendato all'art. 7 c. 1 e c. 3 (All. 1).

Art.4 Autorizzare il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, ogni eventuale ulteriore determinazione necessaria alla costituzione della Fondazione di cui all'art. 2.

Art.5 Invitare il Rettore a sostenere, ove possibile, la designazione di un componente dell'Organo di controllo, riservata all'Università del Salento.

VISTA la nota del 16 febbraio 2024 con la quale il Dhitech, in vista dell'assemblea dei soci convocata per il prossimo 21 febbraio, ha trasmesso la bozza di Statuto della costituenda Fondazione di Partecipazione con le modifiche formali e non sostanziali apportate dal Notaio in fase di revisione finale;



RITENUTO pertanto necessario approvare la versione aggiornata dello statuto;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 43;

DECRETA

Approvare, per le causali in premessa, la bozza di statuto allegata (All. 1).

Il presente Decreto sarà portato alla comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

ALLA RACCOLTA
ALLA COMUNICAZIONE DEL S.A. e del CdA

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

“DHITECH - Distretto Tecnologico HIGH-TECH”

Articolo 1

Costituzione - Denominazione

1. È costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione di partecipazione sotto la denominazione: “Fondazione di partecipazione DHITECH - Distretto Tecnologico HIGH-TECH” enunciabile in forma abbreviata “Fondazione Dhitech” (di seguito Fondazione).
2. La Fondazione ha natura giuridica di diritto privato, risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

Articolo 2

Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Lecce.
2. Potranno essere costituiti, uffici, sedi secondarie e unità locali, sia in Italia che all'estero, operando in area regionale, nazionale e internazionale.

Articolo 3

Finalità

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire **neppure in modo indiretto** utili ed avanzi di gestione; tutti i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
2. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.
3. La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano in area locale, nell'ambito del territorio della Regione Puglia, nazionale ed internazionale.
4. La Fondazione persegue la finalità di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia e, nell'ambito di tale finalità, in particolare, ha ad oggetto le seguenti attività:
 - Promozione, esecuzione e coordinamento delle ricerche e delle diverse attività scientifiche e applicative e di trasferimento tecnologico in ambito:
 - Materiali avanzati, bio e nano- tecnologie e dispositivi miniaturizzati per applicazioni a fotonica, elettronica, biotecnologia e diagnostica di nuova generazione, ad altissimo contenuto innovativo;
 - Tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione per applicazioni all'innovazione di sistemi di comunicazione ottica e senza fili; per la nano-elettronica e la fotonica; per l'Internet delle cose; per l'innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi digitali; per la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi; per l'innovazione dell'industria creativa, dei contenuti e dei media sociali; per la sicurezza informatica.
 - Sviluppo di una piattaforma per la formazione High-Tech pre e post laurea, sia di italiani che di giovani del bacino euromediterraneo, per la creazione di un centro di attrazione per la formazione tecnologica nell'area mediterranea.
5. Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali la Fondazione potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire:
 - la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio della regione di imprese che possano potenziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare la scelta strategica di ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva;
 - il rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci Fondatori e dell'area della Fondazione;
 - il richiamo, nell'area regionale della Fondazione, di nuove strutture di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali;

- la nascita di attività imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico (start-up, spin-off, etc) radicate sul territorio pugliese, che possano sviluppare a livello industriale i risultati della ricerca traducendoli in prodotti accessibili;
- la divulgazione e l'applicazione dei risultati ottenuti attivandosi nella informazione, nella formazione e nell'istruzione;
- il trasferimento dei risultati della ricerca attraverso attività di carattere applicativo svolte in cooperazione con la pubblica amministrazione, le imprese, le agenzie territoriali e di sviluppo;
- la stipula di accordi e convenzioni, costituzione e/o partecipazione a consorzi, enti con soggetti pubblici e privati al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale salvaguardando le finalità sociali della ricerca e tutelando la proprietà dei suoi risultati;
- la creazione dei presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'Estero;
- l'attrazione e la formazione dei migliori talenti.

A tal fine la Fondazione potrà:

- elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico pugliese, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo;
 - promuovere e sostenere progetti che si avviino con obiettivi di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti;
 - promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della Fondazione e quelle dei suoi Fondatori o di altre primarie istituzioni;
 - avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del distretto tecnologico;
 - incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli, eventualmente anche solo indirettamente tramite la costituzione, la promozione o la gestione di un fondo di venture capital anche di soggetti terzi.
 - promuovere presso i diversi stakeholders, e quindi anche l'opinione pubblica intesa nel senso più generale del termine, una migliore e più ampia conoscenza del settore e del sistema italiano dell'innovazione anche attraverso un'adeguata attività di divulgazione scientifica tramite seminari, convegni e pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali;
 - agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono i partecipanti alla Fondazione nel loro insieme;
 - erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;
 - partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;
 - fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;
 - promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto all'interno e all'esterno dell'area del distretto stesso;
 - promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del distretto;
 - impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off di attività di ricerca;
 - elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate, da parte dei soci Fondatori, soci Sostenitori e da soggetti terzi;
 - gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci Fondatori, soci Sostenitori e soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;
6. La Fondazione potrà partecipare ad altre fondazioni o associazioni purché riconosciute, enti e istituzioni, pubblici e privati, privi di scopo di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima nonché assumere partecipazioni ed interessenze di minoranza non qualificata in altre imprese, sia italiane che straniere, a condizione che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

7. La Fondazione, nei limiti connessi al conseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.
8. Sempre per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà ricorrere a forme di finanziamento e potrà concedere garanzie reali.
- ~~9. La Fondazione potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell'Organo Amministrativo per il conseguimento delle finalità istituzionali.~~
- ~~10. La Fondazione potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.~~
11. La Fondazione si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.
12. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si impegna a incoraggiare nuove idee, creare nuove professionalità e assicurare che le osservazioni, le analisi, le previsioni e i servizi offerti incontrino efficacemente i bisogni della società. Nella selezione del proprio personale, la Fondazione si impegna a mantenere pari opportunità di impiego e a promuovere la diversità nei luoghi di lavoro. Nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, analisi e valutazione, la Fondazione non supporta, non difende né patrocina alcuna causa di gruppi scientifici di pressione o di portatori di interesse.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito in sede di atto genetico della Fondazione ed è inizialmente pari al valore del capitale sociale della trasformata società consortile, ammontante ad euro 247.550,00. Il fondo di dotazione potrà essere aumentato da successivi apporti a tale titolo;
 - b) dalle riserve costituite inizialmente dalle riserve della trasformata società consortile;
 - c) dagli apporti effettuati dai Fondatori con imputazione specifica a patrimonio della Fondazione;
 - d) dai residui di gestione imputati al patrimonio;
 - e) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - f) dai contributi, dell'Unione Europea, dello Stato, e di enti pubblici e privati e di persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - g) dalle elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Articolo 5

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione, destinato al funzionamento della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, è costituito:
 - a) dai contributi versati dai Fondatori con le regole previste nel presente statuto, che non siano espressamente imputati al patrimonio della Fondazione;
 - b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio della Fondazione;
 - d) da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
 - e) dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
 - f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6

Partecipazione dei Fondatori e dei Sostenitori

1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti pubblici o privati, residenti in Italia o all'estero, che a giudizio del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori siano in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le modalità successivamente specificate e compatibilmente con le finalità statutarie.
2. Partecipano alla Fondazione i Fondatori e i Sostenitori. Sono Fondatori della Fondazione i soggetti partecipanti all'atto genetico della Fondazione.

3. I Fondatori contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante apporti su base volontaria o per il valore che sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole di tanti Fondatori che rappresentano almeno i 2/3 del fondo di dotazione, potrà attribuire la qualifica di co-Fondatore a soggetti pubblici o privati che, pur non avendo partecipato all'atto genetico, deliberino di aderire alla Fondazione e di contribuire al patrimonio e al fondo di gestione, mediante significativi apporti, secondo la proposta formulata dal richiedente, approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea dei Fondatori. In tal caso, il complessivo apporto al patrimonio della Fondazione proposto dal richiedente andrà ripartito proporzionalmente tra il Fondo di dotazione e le restanti voci che compongono il Patrimonio della Fondazione in misura almeno pari al rapporto esistente tra il Fondo di dotazione e il totale del Patrimonio alla data di approvazione della proposta di ingresso da parte dell'Assemblea dei Fondatori.

I co-Fondatori, una volta ammessi alla Fondazione, hanno la stessa posizione, diritti e doveri dei Fondatori.

4. La qualifica di Sostenitore è conferita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a soggetti pubblici o privati che, condividendone gli scopi, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione in via non continuativa, con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita all'uopo dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo. La qualifica di Sostenitore permane per il periodo stabilito all'uopo in sede di accettazione della proposta da parte dell'Assemblea dei Fondatori. L'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione può determinare con apposito regolamento una eventuale più articolata suddivisione dei Sostenitori in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

I Sostenitori non hanno diritto di voto e non partecipano agli Organi dell'Ente.

I soggetti aventi i requisiti richiesti ai commi precedenti che intendono partecipare alla Fondazione devono avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 Contributi

1. In considerazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, potrà richiedere ai Fondatori, anche con quote diverse, il versamento di contributi ordinari e/o straordinari. ~~Il versamento~~ **La richiesta** dei contributi e le loro entità, viene deliberato dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative. Tali contributi sono determinati annualmente in maniera preventiva dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei Fondatori. In nessun caso ai Fondatori aventi natura di Università pubblica o di Ente pubblico di ricerca potrà esser chiesto il pagamento di contributi ordinari in denaro. **Ai fini dell'applicazione delle norme del presente comma nonché del presente statuto, gli Organismi di ricerca - così come definiti dalla comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - nonché le Istituzioni di Ricerca, di cui alla Legge n. 196 del 31/12/2009, art. 1, comma 3, sono a tutti gli effetti equiparati agli Enti Pubblici di ricerca.**
3. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici; tali contributi sono dovuti dai Fondatori interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e pertanto il loro ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolta da ciascun Fondatore nell'ambito dei singoli progetti. **Tali contributi sono approvati espressamente da ciascun socio Fondatore** ~~mediante sottoscrizione del contratto di affidamento delle attività dei medesimi progetti.~~
4. L'obbligazione in forza della quale i Fondatori sono tenuti al versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti diversa da quella prevista dalla legge per le Fondazioni.

Articolo 8 Risorse umane e strutturali dei Fondatori

1. La Fondazione potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei Fondatori, nelle forme previste dalla legge, previa definizione dei rapporti con questi ultimi mediante apposita convenzione, al fine di conseguire le proprie finalità e lo svolgimento di progetti.

Articolo 9

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei Fondatori;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente della Fondazione;
 - d) l'Organo di Controllo, ove nominato.

Articolo 10

Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori, i quali vi partecipano a mezzo del proprio rappresentante legale o di apposito delegato di volta in volta designato e munito di delega scritta. Ogni Fondatore ha un numero di voti proporzionale al proprio apporto al Fondo di dotazione.
2. L'Assemblea dei Fondatori decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Fondatori che rappresentino almeno 1/3 degli stessi sottopongono alla loro approvazione. L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti tanti Soci Fondatori che rappresentano almeno la metà del Fondo di dotazione e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto
3. L'Assemblea dei Fondatori, regolarmente convocata e costituita, delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i Fondatori ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso da esercitarsi a norma di legge o di Statuto.
4. L'Assemblea dei Fondatori si tiene almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente.
5. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, mediante PEC, mail con avviso di ricevimento, raccomandata a/r o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione. L'invio della convocazione dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun Fondatore risultante dal Libro dei fondatori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
6. Alle riunioni dell'Assemblea dei fondatori sono invitati anche gli amministratori e i membri dell'Organo di controllo, che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.
7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Fondatori si considera regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i Fondatori (~~personalmente o tramite rappresentante~~), e l'intero organo amministrativo e, ove previsto, l'intero organo di controllo purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.
8. L'Assemblea dei Fondatori può tenersi, con interventi in remoto dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono. E 'pertanto necessario che:
 - Sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via mezzo posta elettronica o fax, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - Sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
 - Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - Vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.
9. L'assemblea dei Fondatori è presieduta, senza potere di voto, dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano; in mancanza, l'Assemblea dei Fondatori è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti. Il

Presidente è assistito da un Segretario, non componente, nominato dagli intervenuti a meno che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente, il verbale non debba essere redatto da un Notaio. Il Presidente, al fine di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea dei Fondatori, è tenuto ad accertare l'identità, la legittimazione dei presenti e la validità di eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.

10. L'Assemblea dei Fondatori, chiamata a modificare lo Statuto e negli altri casi previsti nel presente Statuto, delibera con il voto favorevole di tanti Fondatori rappresentanti almeno i 2/3 del fondo di dotazione, salvo maggioranze diverse disposte per specifiche deliberazioni previste nel presente Statuto.
11. L'Assemblea dei Fondatori:
 - a) Designa i Consiglieri di amministrazione e ne determina il compenso;
 - b) Designa i componenti dell'organo di controllo della Fondazione e ne determina il compenso;
 - c) Approva il bilancio di esercizio della Fondazione;
 - d) Delibera in merito all'ammissione di soci co-Fondatori;
 - e) Delibera in merito ai contributi ordinari e straordinari;
 - f) Delibera sullo scioglimento della Fondazione;
 - g) Può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
 - h) Può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - i) Delibera in merito alle modifiche dello Statuto alla presenza di un notaio.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Dal verbale devono risultare: la data della riunione; anche per allegato, l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione; gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente; le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Fondatori favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Fondatori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 11 Consiglieri compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Fondatori, scelti anche al di fuori del personale riferito ai Fondatori. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori su proposta del Socio Fondatore Università del Salento.

Non può essere nominato Amministratore e, se nominato decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli Amministratori devono rispettare il disposto dell'art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi, pertanto tale conflitto è regolato dal suddetto articolo.
2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati.

I primi Amministratori sono nominati in sede di delibera di trasformazione in Fondazione.

L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo, ove nominato.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo organo. Se nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea dei Fondatori per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà provvedervi l'Organo di controllo senza ulteriore indugio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da membri espressi dall'Assemblea dei Fondatori. Gli Amministratori saranno sostituiti secondo quanto previsto nei precedenti commi per la nomina degli stessi nel rispetto delle rappresentanze iniziali. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Fondatori.

Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Fondatori decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea dei Fondatori per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio dovranno limitarsi alla sola amministrazione delle attività correnti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti, i quali durano in carica per la durata del mandato di Amministratori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.

4. Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti gli Amministratori siano informati sulle materie da trattare.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante posta elettronica ordinaria o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita all'indirizzo mail comunicato da ciascun amministratore e dai membri dell'Organo di controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con posta elettronica ordinaria o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro 24 ore antecedenti la data dell'adunanza.

Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli amministratori e siano presenti tutti i membri dell'Organo di controllo, resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

Se previsto, nell'avviso di convocazione il Consiglio può radunarsi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione o almeno tre amministratori comunicano a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine fino a sei giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione. Le decisioni degli amministratori adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'Organo amministrativo e inserito nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, previa verifica che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la relativa comunicazione.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la decisione cui accede il voto di chi presiede. In caso di deliberazioni assunte mediante consultazione scritta, le decisioni saranno valide se prese con il voto della maggioranza assoluta degli Amministratori.

Articolo 12

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati espressamente dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei Fondatori.
2. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) Designa, tra i propri componenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione se questi non è nominato dall'Assemblea dei Fondatori;
 - b) Predisporre, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il programma delle attività e il bilancio di previsione, sottoponendoli all'Assemblea dei Fondatori per l'approvazione.
 - c) Predisporre il bilancio consuntivo d'esercizio in conformità alle disposizioni del codice civile in tema di bilancio delle società per azioni, in quanto compatibili;
 - d) Nomina, su proposta del Presidente, un Segretario verbalizzante;
 - e) Determina la misura dei contributi di cui all'art. 8 del presente Statuto a carico dei Fondatori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
 - f) Determina la contribuzione al fondo di gestione a carico dei soci Sostenitori;
 - g) Delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
 - h) Approva le proposte dei Fondatori sulla parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi dei Fondatori da destinare all'incremento del patrimonio;
 - i) Propone all'Assemblea dei Fondatori le richieste di ammissioni di nuovi co-Fondatori;
 - j) Dispone in ordine alla destinazione agli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
 - k) Determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
 - l) Può autorizzare che gli apporti dei Fondatori non destinati al patrimonio siano utilizzati per specifiche iniziative di interesse sociale;
 - m) Può proporre modifiche dello Statuto della Fondazione da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
 - n) Delibera sulla apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie;
 - o) Delibera su ogni altro atto o materia attinente la gestione e/o l'organizzazione della Fondazione, che non sia riservata per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Fondatori.
3. Il Consiglio di amministrazione può adottare uno o più regolamenti interni di esecuzione del presente Statuto anche al fine di migliorare e/o semplificare il funzionamento tecnico-amministrativo della Fondazione e la sua struttura organizzativa.
 4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori Delegati salvo quelli che, per quanto disposto dalla legge o dal presente Statuto, debbano restare di competenza del Consiglio di Amministrazione.
 5. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale definendone le relative funzioni e i compensi.
 6. Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e all'Organo di controllo, almeno ogni 90 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Fondazione.
 7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Tecnico-Scientifico, scegliendone i componenti tra autorevoli membri della comunità scientifica.
 8. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
 9. Il compenso degli Amministratori Delegati e del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina.
 10. I Consiglieri che non partecipano nel corso di un anno solare a tre riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza adeguata motivazione, decadono dal loro incarico e devono essere sostituiti.
 11. Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più Amministratori, sia disgiuntamente che congiuntamente, al Direttore Generale o Procuratori, sia disgiuntamente che congiuntamente.

Articolo 13

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e, oltre a tutte le funzioni attribuite dal presente statuto, vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ad ogni effetto in tutte le sue attribuzioni.

Articolo 14

Direttore generale

1. Il Direttore Generale, ove nominato, esegue le direttive e gli indirizzi espressi dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione relative all'attività generale, amministrativa, organizzativa e tecnico-scientifica della Fondazione. Dà inoltre esecuzione agli indirizzi della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione, espressi dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:
 - a) Esercita gli eventuali poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) È responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Coordina gli uffici, le attività e il personale a disposizione della Fondazione;
 - d) Cura la gestione e il controllo dei programmi di attività tecnico-scientifica ed amministrativa della Fondazione.
 - e) Partecipa alle riunioni dell'Organo di controllo.

Articolo 15

Comitato Tecnico – Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico, ove nominato, è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette componenti, scelti fra qualificati esponenti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza nei settori di attività della Fondazione.

Nella prima riunione, i componenti del Comitato tecnico-scientifico eleggono il loro Presidente.
2. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle espressioni provenienti dai Soci Fondatori, e durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione dal quale sono nominati e sono rieleggibili. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono individualmente revocabili dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Tecnico-Scientifico decade, indipendentemente da quando è stato nominato, con la scadenza o decadenza per qualsiasi ragione del Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico è gratuita. Le spese sostenute dai componenti il Comitato nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali sono a carico della Fondazione.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente. Alle sedute del Comitato Tecnico-Scientifico può partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, senza diritto di voto. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del suo Presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il Comitato può articolarsi in sezioni e darsi l'organizzazione interna che ritenga maggiormente funzionale rispetto ai compiti assegnati.
4. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di supportare il CdA, in maniera non vincolante, in ordine agli indirizzi, ai programmi e alle attività della Fondazione. In particolare, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato Tecnico-Scientifico:
 - Formula proposte relative all'attività di studio e ricerca della Fondazione;
 - Fornisce pareri e osservazioni sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
 - La carica di membro del Comitato Tecnico-Scientifico è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 16

Organo di controllo – Revisione legale dei conti

1. La prima nomina, se voluta dai soci Fondatori, avverrà in sede di delibera di trasformazione in Fondazione.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul corretto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo esprime un parere sul Bilancio consuntivo e, solo in caso vi fossero dei rilievi, sul Programma delle attività.
4. I componenti dell'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea dei Fondatori.

5. Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere Iscritto nel registro dei revisori legali, e di due membri supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea dei Fondatori. I componenti l'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 codice civile.
6. Il componente che non partecipa nel corso di un anno solare a due riunioni dell'organo di controllo senza adeguata giustificazione, decade dall'incarico e subentra il supplente più anziano d'età sino alla successiva riunione dell'Assemblea dei Fondatori che provvederà alla nuova nomina.
7. La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di amministrazione.
8. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea dei Fondatori nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17

Esercizio Finanziario e Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. L'Assemblea approva entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Per la redazione del bilancio consuntivo e per la sua approvazione valgono le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 18

Avanzi di gestione

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. Fermo restando che la Fondazione non ha finalità di lucro, vige altresì l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strumentali, accessorie e connesse. Le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate a patrimonio o vincolate a futuri progetti di spesa e/o di investimento.

Articolo 19

Recesso ed esclusione

1. Ciascun Fondatore o Sostenitore può recedere dalla Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente con un preavviso di almeno 12 mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.
2. Se l'intenzione di recedere dovesse essere comunicata dalla maggioranza dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione prosegue l'attività sino alla data della riunione dell'Assemblea dei Fondatori chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio in corso. Tale Assemblea sarà chiamata a deliberare lo scioglimento della Fondazione con le maggioranze richieste dallo Statuto, ovvero la prosecuzione dell'attività.
3. Se tutti i Fondatori dovessero comunicare l'intenzione di recedere, anche in momenti diversi, ovvero se dovessero venir meno tutti i Fondatori, il Consiglio di Amministrazione prosegue l'attività sino alla data dell'Assemblea dei Fondatori chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio in corso. Tale Assemblea sarà chiamata a prendere atto dello scioglimento della Fondazione, ovvero a deliberare, con le maggioranze richieste dallo Statuto, l'ammissione di nuovi co-Fondatori e la prosecuzione delle attività con gli stessi. Una successiva Assemblea dei Fondatori convocata con urgenza e formata dai rappresentanti dei nuovi co-Fondatori, dovrà ratificare la delibera e dare atto della prosecuzione delle attività della Fondazione.
4. L'esclusione di un Fondatore o Sostenitore può essere deliberata dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di amministrazione, nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Può costituire inoltre causa di esclusione del Fondatore o Sostenitore qualsiasi altro fatto, circostanza o comportamento, idoneo a provocare anche potenzialmente la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ovvero la sospensione dell'erogazione delle stesse.

Il Fondatore o Sostenitore che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venir subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Fondazione, per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea dei Fondatori affinché deliberi in merito, salvo portare a termine i progetti in corso sotto la direzione e sorveglianza degli organi preposti dalla Fondazione. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera al Fondatore o Sostenitore, contenente le relative motivazioni; detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo PEC entro dieci giorni liberi successivi alla delibera.

5. Il Fondatore o Sostenitore receduto o escluso non ha la possibilità di chiedere il rimborso di quanto versato o impegnato in sede di sottoscrizione della domanda di ammissione o di partecipazione.

Articolo 20

Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Fondazione, spetta all'Assemblea dei Fondatori, con la maggioranza dei due terzi, determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso. Il patrimonio che residuerà al termine della liquidazione sarà devoluto su indicazione dell'Assemblea dei Fondatori ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini o progetti di pubblica utilità, relativi prioritariamente ai territori ove operano i Fondatori, in misura proporzionale alla rispettiva quota di apporto al Fondo di dotazione, salvo diverse destinazioni o indirizzi disposti da leggi vigenti al momento della chiusura della liquidazione.

Articolo 21

Foro competente e disposizione finale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i Fondatori o Sostenitori ovvero tra detti soggetti e la Fondazione, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere risolta bonariamente. Ove non fosse possibile una risoluzione bonaria, si elegge sin da ora il Foro di Lecce.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di Fondazioni, integrate alle disposizioni sulle società, solo se e in quanto compatibili.